



Città di Lecce

Regolamento Comunale inerente alla vivibilità, all'igiene ed al pubblico decoro

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Indice

- Articolo 1 – Finalità del Regolamento
- Articolo 2 – Modalità di vendita delle bevande non alcoliche, alcoliche e superalcoliche
- Articolo 3 – Pulizia
- Articolo 4 – Servizi igienici
- Articolo 5 – Musica e rumori
- Articolo 6 – Orari di apertura
- Articolo 7 – Concessioni dehors
- Articolo 8 – Attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 9 – Restrizioni viabilistiche
- Articolo 10 – Monitoraggio e forme di consultazione
- Articolo 11 – Deroghe e sospensioni dell'applicazione del Regolamento
- Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità nella città di Lecce, in particolare nelle zone in cui è più elevata la concentrazione di attività di somministrazione di bevande e alimenti e maggiori sono i problemi derivanti dall'afflusso di persone e di traffico veicolare.

Tale risultato potrà essere raggiunto attraverso la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:

- della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che consentono un armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle attività;
- della quiete e tranquillità delle persone, intese come la pace e la serenità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- della sicurezza pubblica;
- del pubblico decoro, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela dei beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano, il contrasto ai bivacchi all'interno del territorio comunale, nonché agli atteggiamenti che ledono il decoro della città o che creano disturbo, anche non fisico, agli altri cittadini;
- dell'igiene, mediante il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- della libertà di iniziativa e dell'attività economica privata.

Il presente Regolamento si applica ferma restando la programmazione del settore commercio di cui al Documento Strategico del Commercio.

Articolo 2 – Modalità di vendita delle bevande non alcoliche, alcoliche e superalcoliche

Sono vietate la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18.

Sono, altresì, vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche su suolo pubblico da parte di chiunque non sia in possesso della licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di contrastare comportamenti di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche e dall'abbandono di contenitori di bevande, in particolare di vetro, in strade, piazze e altri luoghi pubblici, anche al di fuori degli esercizi pubblici e delle aree in concessione, è vietata la vendita nel seguente periodo e fascia oraria:

<i>Tabella 1</i>
VENDITA E ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
dal 01/01 al 31/12

divieto di vendita e asporto dalle 22.00 alle 06.00

Nel periodo e nella fascia oraria suddetta è vietata la vendita e l'asporto di bevande alcoliche nelle seguenti ipotesi:

a) ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (plastica, vetro e latta). L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente lettera comporta la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dalle ore 22.00 alle ore 23.59 da euro 100,00 a euro 500,00 (art. 7 -bis TUEL);
- dalle ore 24.00 alle ore 07.00 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

Per la vendita al dettaglio tramite apparecchi automatici restano ferme le disposizioni di cui all'Allegato F del Documento Strategico del Commercio che non consente la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (aree pubbliche e private) dalle 22.00 alle 06.00.

b) ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (plastica, vetro e latta). È invece consentita la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in qualsiasi contenitore per il consumo immediato sul posto, a condizione che il consumo avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati e nelle aree esterne regolarmente concesse e che il consumo avvenga seduti al tavolo. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente lettera comporta la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dalle ore 22.00 alle ore 23.59 da euro 100,00 a euro 500,00 (art. 7 -bis TUEL);
- dalle ore 24.00 alle ore 07.00 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

c) ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe), di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (plastica, vetro e latta). A tali soggetti è consentita la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali e nelle aree esterne regolarmente concesse, a condizione che il consumo avvenga seduti al tavolo. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente lettera comporta la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dalle ore 22.00 alle ore 23.59 da euro 100,00 a euro 500,00 (art. 7 -bis TUEL);
- dalle ore 24.00 alle ore 07.00 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

d) ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche su aree pubbliche, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (plastica, vetro o latta). A tali soggetti è consentita la

somministrazione esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne regolarmente concesse. Ad esclusione della somministrazione ai tavoli, nelle aree esterne regolarmente concesse, è obbligatorio che la somministrazione avvenga con l'utilizzo di contenitori di carta biodegradabile. E' consentito il consumo fuori dai locali e dalle aree regolarmente concesse esclusivamente in relazione a vendita da asporto, se consentita agli stessi esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché anch'essa con l'utilizzo di contenitori in carta biodegradabile.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente lettera comporta la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dalle ore 22.00 alle ore 23.59 da euro 100,00 a euro 500,00 (art. 7 -bis TUEL);
- dalle ore 24.00 alle ore 07.00 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

I titolari o gestori delle attività di cui alle lettere da a) a d) sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e devono adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo, esponendo altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza (dehors), apposito regolamento di consumo.

Eccezionalmente, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui alle lettere precedenti, nelle modalità e termini di cui al successivo art. 11.

È consentita, in ogni caso, la consegna a domicilio di alimenti e bevande anche nei periodi e nelle fasce orarie innanzi riportate.

Per contenere il consumo di alcolici, soprattutto fra i giovani, e prevenire episodi potenzialmente lesivi dell'integrità fisica della popolazione, sono vietate le "offerte speciali" e la pubblicizzazione delle stesse, salvo nel caso di lancio di nuovo prodotto o di sponsorizzazioni, previa, comunque, autorizzazione da richiedere al Settore Attività Produttive almeno 20 giorni prima. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comma comporta la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

La somministrazione e vendita di bevande alcoliche o superalcoliche in locali autorizzati, in spazi o aree pubbliche di pertinenza dei predetti locali, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, deve rispettare gli orari e i periodi di cui alla **Tabella 1** del presente articolo. Tale divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, nella notte tra il 15 e il 16 agosto e nei giorni delle festività dei Santi Patroni.

È comunque vietato collocare erogatori o spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, salvo deroga approvata con deliberazione di Giunta Comunale. L'inosservanza di tale divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. possono essere eccezionalmente autorizzati a svolgere particolari forme di intrattenimento e svago danzante, nei giorni festivi e prefestivi e di San Lorenzo, non prima delle ore 20.00 e non oltre le

ore 01.00. Per tali eventi eccezionali i gestori dovranno dotarsi di apposito servizio di vigilanza mediante personale in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 per l'iscrizione nell'elenco prefettizio dell'unità di personale di sorveglianza (ASC - Assistenza Servizio Controllo) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ed effettivamente iscritto nei suddetti elenchi ovvero appartenente al personale delle guardie giurate.

L'istanza dovrà pervenire al Settore Attività Produttive almeno 10 giorni prima della manifestazione e/o evento e dovrà contenere quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento. L'inosservanza degli orari riportati nel presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 120/2010.

I titolari e i gestori dei locali di somministrazione che proseguono la propria attività oltre le ore 24.00 devono disporre, presso almeno un'uscita del locale, di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che intendano verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol. Devono, altresì, esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle riportanti:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo o di altre specifiche disposizioni di legge.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla disponibilità dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e all'esposizione delle tabelle comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.200,00.

La violazione dei divieti contenuti nel presente articolo, qualora accertata e contestata:

- per la prima volta, comporta la chiusura dei locali da 1 a 3 giorni;
- per la seconda volta, entro 12 mesi dalla prima contestazione, comporta la chiusura da 5 a 15 giorni;
- per la terza volta, entro 18 mesi dalla prima contestazione, comporta l'avvio del procedimento di revoca, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista per ciascuna violazione.

Articolo 3 – Pulizia

Gli esercenti devono provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia e ordine, anche prevenendo eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi e luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nel raggio di almeno 10 metri dalle eventuali aree in concessione.

Nel caso in cui il raggio di 10 metri dalle aree in concessione sia condiviso da più esercizi, la responsabilità della pulizia è solidale fra tutti gli esercenti.

Gli esercenti devono, altresì, controllare che non vengano collocati contenitori, bicchieri e/o bevande su soglie, mensole, davanzali ed elementi simili di proprietà pubblica o privata, esterni ai locali e per un raggio di almeno 10 metri dagli ingressi degli stessi, ed eventualmente provvedere a raccogliere i contenitori, bicchieri e/o bevande se abbandonati.

Ciascun locale deve dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'interno della propria area di somministrazione, anche se su suolo pubblico, garantendone lo svuotamento in modo da assicurarne la costante fruibilità.

I contenitori per rifiuti devono essere ritirati all'interno dell'esercizio durante gli orari di chiusura e riposizionati all'esterno durante l'apertura al pubblico. Essi devono essere lavati e sanificati giornalmente prima del posizionamento all'interno della propria area di somministrazione, anche se su suolo pubblico.

Gli esercenti devono, inoltre, collocare all'esterno dei locali appositi portacenere per la raccolta delle cicche di sigaretta, da svuotare con regolarità durante gli orari di apertura al pubblico.

Per il volantinaggio si rinvia alle norme e alle ordinanze del Settore Ambiente.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

Articolo 4 – Servizi igienici

I titolari degli esercizi di somministrazione devono garantire che, durante l'orario di apertura del locale, i servizi igienici siano pienamente fruibili dagli avventori e assicurarne la funzionalità.

In caso di mancato funzionamento dei servizi igienici l'esercizio deve cessare immediatamente l'attività.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

Articolo 5 – Musica e rumori

5.1 Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, sia con riferimento ai limiti assoluti sia con riferimento ai limiti differenziali.

5.2 Per finalità di tutela della quiete pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nell'ambito del centro storico e nelle aree a prevalenza residenziale, così come delimitate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, ciascun esercente è tenuto ad assicurare che i locali in cui si svolge l'attività musicale siano strutturati in modo da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno e che, in ogni caso, siano contenuti nei limiti di legge.

5.3 Per effettuare piccoli trattenimenti musicali è necessario conformarsi alla normativa vigente in materia di impatto acustico e di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

5.4 È vietato qualsiasi trattenimento danzante nelle aree interne ed esterne ai locali che non sia preventivamente autorizzato ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

5.5 Laddove godano legittimamente di concessioni di suolo pubblico, i soggetti titolari delle attività hanno l'obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza e al decoro urbano, invitandoli ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, ad informare le Forze dell'Ordine (art. 659 c.p.).

5.6 L'attività musicale all'esterno dei locali e su suolo pubblico è consentita solo alle seguenti condizioni:

- Orario:
 - periodo invernale: dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
 - periodo estivo (1° giugno – 30 settembre): dalle ore 20.00 alle ore 01.00.

5.7 Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata o su area privata ad uso pubblico, diverse dalla semplice musica di sottofondo, il titolare dell'attività deve attenersi alle seguenti procedure, anche al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi:

- presentare, mediante lo sportello SUAP (www.impresainungiorno.gov.it), domanda di autorizzazione indicando la data dell'evento (o il calendario degli eventi), la tipologia dell'intrattenimento (concerti dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi, ecc.) e gli eventuali allestimenti previsti;
- presentare la domanda di autorizzazione almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento. Qualora tale tempistica non venga rispettata, il referente del SUAP provvederà a chiudere negativamente l'istanza "senza esito".

Le comunicazioni e le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa, ferma restando la possibilità di variazione secondo la normativa vigente in materia di impatto acustico:

- relazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), contenente almeno:
 - riferimenti normativi settoriali e legislativi (D.P.C.M. 01.03.1991, L. 447/1995, D.P.C.M. 14.11.1997, D.P.C.M. 215/1999, L.R. 03/2002, ecc.);
 - indicazione del richiedente, titolo della manifestazione, luogo, giorni e durata dell'attività;
 - riferimenti normativi di calcolo e indicazione delle norme tecniche utilizzate per il calcolo previsionale, con eventuale indicazione di metodi alternativi e relative motivazioni;
 - descrizione della strumentazione e del software utilizzati per il calcolo;
 - individuazione dei recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze dell'attività oggetto di richiesta;

- rilevazione del clima acustico con particolare riferimento alle abitazioni maggiormente interessate dall'attività musicale, ai fini delle misurazioni necessarie a stabilire la conformità ai limiti differenziali previsti dalla normativa vigente;
- descrizione dettagliata delle apparecchiature utilizzate per l'attività musicale (marca, modello, ubicazione) e relativa taratura (con eventuale documentazione fotografica);
- descrizione dettagliata dello strumento di controllo e limitazione, non manomettibile (limiter);
- tabelle di confronto dei limiti di legge, prescrizioni operative e indicazioni di dettaglio per evitare il disturbo al vicinato, con note conclusive che attestino il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente (assoluti e differenziali);
- certificato di taratura del fonometro utilizzato;
- attestato del tecnico competente in acustica;
- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata, con evidenza delle sorgenti sonore utilizzate, degli edifici e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- programma/calendario dettagliato degli eventi.

Le autorizzazioni:

- non potranno essere rilasciate ed esercitate nello stesso sito per più di 8 giorni al mese.

Per tutte le attività commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari, circoli privati, stabilimenti balneari e, in generale, per tutti gli esercizi in possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente, gli eventi temporanei di intrattenimento musicale e/o danzante possono svolgersi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 38-bis del D.L. 76/20, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, in sostituzione delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) capienza complessiva non superiore a 2.000 persone;
- b) conclusione dell'evento entro le ore 01:00 del giorno successivo;
- c) carattere temporaneo, occasionale e non continuativo dell'evento;
- d) assenza di strutture tali da configurare in via stabile attività di pubblico spettacolo;
- e) presentazione della SCIA al SUAP almeno 10 giorni prima dell'evento;
- f) allegazione della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente e dalle circolari prefettizie in materia di safety e security, comprensiva almeno di:
 - relazione tecnica asseverata;

- piano di emergenza ed evacuazione;
- valutazione di impatto acustico;
- piano safety/security;
- indicazione delle misure di controllo accessi e deflusso;
- indicazione del personale addetto ai servizi di controllo;

g) impiego, ove richiesto dalla normativa o dall'Autorità competente, di personale addetto ai servizi di controllo in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009;

h) rispetto delle prescrizioni contenute nelle circolari prefettizie, nelle ordinanze comunali e nelle disposizioni delle Autorità di pubblica sicurezza in materia di sicurezza urbana, quiete pubblica, tutela della salute e contrasto alla mala movida.

Resta salva la facoltà del Comune, della Commissione Comunale di Vigilanza e dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di richiedere il rilascio delle autorizzazioni ordinarie di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., nonché ulteriori prescrizioni, qualora le caratteristiche dell'evento, la conformazione dei luoghi, il numero previsto dei partecipanti o le esigenze di ordine e sicurezza pubblica lo rendano necessario.

- non potranno prevedere un'attività acustica, nelle fasce orarie di cui al punto 5.6, di durata superiore a 3 (tre) ore.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- garantire il normale andamento delle attività di contorno;
- evitare disagi ai cittadini residenti, controllando il vociare e gli schiamazzi degli avventori, anche mediante apposita segnaletica;
- svolgere le esibizioni musicali adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza, impedendo che il rumore prodotto costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica;
- utilizzare obbligatoriamente, sugli apparecchi musicali e di amplificazione, impianti di controllo e limitazione, non manomettibili e opportunamente omologati, installati da un Tecnico Competente che li tarerà secondo le esigenze e redigerà apposito rapporto attestante il livello sonoro massimo emesso dall'impianto.

Lo svolgimento di qualsiasi attività attinente alla tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, o su suolo privato, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; il titolare ha l'obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e al decoro urbano.

Per la diffusione di musica all'esterno (all'aperto) dei locali situati in un raggio di 50 metri lineari l'uno dall'altro, non è consentito lo svolgimento contemporaneo di attività musicali, al fine di evitare l'aumento del clima acustico.

Al fine di coordinare gli eventi musicali effettuati dagli esercizi pubblici che affacciano su un medesimo spazio all'aperto, il referente dello Sportello SUAP provvede a calendarizzare gli eventi, dando priorità alle istanze inserite nella programmazione di iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune e seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze sul portale.

L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. La violazione del medesimo divieto, qualora accertata e contestata per almeno due volte nell'arco di un anno, comporta, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo non inferiore a 10 giorni.

L'esercizio delle attività musicali all'interno del locale deve svolgersi secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Il Comune può attivare un calendario digitale per coordinare gli eventi musicali e prevenire sovrapposizioni sonore, promuovendo una pianificazione equilibrata delle attività di intrattenimento nel rispetto della quiete pubblica.

Articolo 6 – Orari di apertura

Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

In attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, nel rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, il Sindaco coordina e organizza gli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle diverse zone del territorio.

I provvedimenti sindacali possono intervenire, in particolare:

- nelle zone A1 e A2, così come delimitate dal PRG, per la tutela dei beni culturali e monumentali, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di danneggiamento o situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla fruibilità degli stessi;
- nelle seguenti vie e aree: Piazza Mazzini, via Zanardelli, via Imbriani, via Salandra, via Massa, via Imperatore Adriano, via Duca degli Abruzzi, viale Oronzo Quarta, via Don Bosco, Centro Storico, viale Taranto, nonché in altre particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni che minano la sicurezza urbana e che richiedano una specifica e più pregnante attività di prevenzione e repressione dei reati, o in presenza di fenomeni di grave disturbo alla quiete pubblica, tali da mettere in pericolo la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo.

Nell'ambito dell'area monumentale storica centrale, come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica (zone A1 e A2 NTA al PRG vigente) e nelle strade sopra elencate (ambo i lati), le attività

commerciali e di somministrazione alimenti e bevande dovranno rispettare il seguente orario di chiusura: **dalle ore 1,00 alle ore 6,00.**

Per “orario di chiusura dalle ore 1:00 alle ore 6:00” deve intendersi la cessazione dell’attività aperta al pubblico entro le ore 1:00, con conseguente divieto di accesso di nuovi avventori, conclusione della somministrazione e assenza di clientela all’interno del locale; resta consentito esclusivamente lo svolgimento di attività interne non rivolte al pubblico, quali riordino, pulizia, chiusura di cassa e sistemazione dei locali.

6.1 Premialità’: È prevista la possibilità di differire di massimo 2 ore l’orario di chiusura indicato nel punto precedente, secondo la seguente tabella:

1° ottobre – 30 maggio	Venerdì, Sabato e prefestivi	Premialità di ore 2, con possibilità di chiusura alle ore 03.00
1° giugno – 30 settembre	Tutti i giorni	

La suddetta premialità potrà essere concessa, previa sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e imprenditori in forma singola o associata, anche per il tramite di associazioni di categoria.

I suddetti Accordi, approvati dalla Giunta comunale, dovranno essere preventivamente sottoposti al parere del Dirigente della Polizia Locale in raccordo con la Questura.

Tali accordi possono essere diversificati in relazione alle peculiarità dell’attività ovvero alle problematiche della zona e devono prevedere l’assunzione, a carico degli esercenti, di specifici progetti finalizzati a:

- migliorare le condizioni di vivibilità e di sicurezza dell’area;
- favorire la convivenza civile tra esercenti, avventori e residenti;
- tutelare il decoro urbano delle aree circostanti.

Le richieste di premialità, finalizzate al differimento dell’orario di chiusura per massimo 2 ore, dovranno prevedere apposito progetto di dettaglio contenente:

- i soggetti/o richiedenti/e e le attività commerciali interessate;
- le aree pubbliche interessate;
- le modalità di svolgimento del servizio.

Per l’attuazione dei suddetti accordi deve essere previsto l’impiego di personale specializzato in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 per l’iscrizione nell’elenco prefettizio dell’unità di personale di sorveglianza (ASC - Assistenza Servizio Controllo) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ed effettivamente iscritto nei suddetti elenchi ovvero appartenente al personale delle guardie giurate.

Tale personale ha il compito di favorire una gestione ordinata delle aree esterne ai locali e di garantire sinergie con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine in caso di necessità.

Le richieste di premialità, congiuntamente al progetto, dovranno pervenire per l'anno 2026 entro giorni 30 (trenta) dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le successive annualità entro il 30 marzo di ogni anno.

La premialità ha validità di dodici mesi e non è tacitamente rinnovabile. Non può accedere alla premialità il titolare o gestore dell'esercizio che, nell'annualità antecedente la presentazione dell'istanza, sia incorso in due o più violazioni del presente Regolamento ovvero delle prescrizioni contenute negli accordi, nelle autorizzazioni o nei provvedimenti adottati in attuazione dello stesso. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla premialità è effettuata annualmente dal competente Settore comunale nell'ambito dell'istruttoria della relativa istanza.

Gli esercenti che avranno diritto alla premialità dovranno esporre apposita vetrofania/cartello contenente apposita grafica fornita dall'Amministrazione comunale.

6.2 Esercizi di vicinato (minimarket, alimentari, etc.): gli esercizi di vicinato nell'ambito dell'area monumentale storica centrale, come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica (zone A1 e A2 NTA al PRG vigente) e nelle strade sopra elencate, al fine di contrastare comportamenti di inciviltà, fenomeni di degrado urbano e situazioni di disturbo della quiete pubblica, nonché di tutelare il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e il diritto al riposo dei residenti, dovranno rispettare i seguenti orari di chiusura: **dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni dell'anno.**

6.3 Sanzioni: Nel caso di violazione dei predetti orari è prevista, ai sensi della L.R. 24/2015, art. 61 commi 6, 7 e 9 e dell'articolo 10 del T.U.L.P.S., l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Prima violazione: sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 con sospensione dell'attività da 1 a 3 giorni;
- Seconda violazione (entro 12 mesi dalla prima): sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 con sospensione dell'attività da 3 a 20 giorni;
- Terza violazione (entro 18 mesi dalla prima): sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 con avvio del procedimento di revoca della licenza.

Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante i periodi di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli fissi.

Articolo 7 – Concessioni dehors

Per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti di pubblici esercizi nelle zone A1 e A2 delle NTA al PRG, nonché per le modalità costruttive dei dehors nelle medesime zone, si rimanda a quanto disposto nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano del Centro Storico d'Interesse Ambientale e nel Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale.

Restano comunque salve le disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 8 – Attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante

Le attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante possono occupare lo spazio limitrofo all'attività, previa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e pagamento di quanto previsto dal vigente Regolamento in materia.

È comunque vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in qualsiasi contenitore, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Regolamento; ai contravventori si applicano le sanzioni previste nel medesimo articolo 2.

Articolo 9 – Restrizioni viabilistiche

Non possono essere disposte limitazioni alla viabilità con riferimento ad attività e/o eventi organizzati da uno o più esercizi.

Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente possono essere concesse dalla Giunta Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato, da formulare nella domanda di autorizzazione dell'evento e/o manifestazione.

Articolo 10 – Monitoraggio e forme di consultazione

Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e sulle misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunisce di norma con cadenza semestrale.

L'organo è composto da:

- Sindaco o suo delegato;
- Dirigente Settore Attività Produttive;
- n. 3 componenti in rappresentanza delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali al dettaglio e del settore artigianale, titolari di stabilimenti balneari e attività insediate su aree demaniali marittime;
- n. 2 componenti in rappresentanza dei residenti del centro storico e delle marine, preferibilmente individuati dalle associazioni rappresentative delle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

I componenti dell'organo di monitoraggio sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle designazioni pervenute dalle associazioni e dai soggetti rappresentati.

L'organo resta in carica per la durata di anni 2 (due); i componenti possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità a svolgere l'incarico, si procede alla sostituzione con le medesime modalità di nomina.

L'organo di monitoraggio si riunisce, di norma, con cadenza semestrale e, in ogni caso, ogniqualvolta il Sindaco o l'Assessore competente ne ravvisino la necessità, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente, con preavviso di regola non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di particolare urgenza.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, trasmesso alla Giunta Comunale e, di norma, pubblicato in forma sintetica sul sito istituzionale del Comune.

Le proposte e i pareri dell'organo di monitoraggio non sono vincolanti, ma sono valutati dall'Amministrazione Comunale ai fini dell'eventuale aggiornamento del presente Regolamento e dell'adozione di ulteriori misure a tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro.

La partecipazione all'organo di monitoraggio è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11 – Deroghe e sospensioni dell'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente articolo disciplinano, in via generale, le deroghe alle norme contenute negli articoli 2, 5, 6 e 9 del presente Regolamento, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni statali o regionali inderogabili.

11.1 Soggetti legittimati a richiedere la deroga:

- a) i titolari o gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali al dettaglio e attività artigianali del settore alimentare interessate;
- b) i titolari o gestori di stabilimenti balneari e attività insediate su aree demaniali marittime;
- c) enti, associazioni, comitati organizzatori di manifestazioni, eventi o iniziative pubbliche che si svolgono nel territorio comunale;
- d) i settori o servizi dell'Amministrazione Comunale, qualora co-organizzatori o promotori di eventi o iniziative di interesse pubblico.

Le deroghe sono concesse con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Settore competente per materia.

Restano ferme:

- a) le competenze del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
- b) le competenze del Sindaco in ordine alla regolazione degli orari ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, ove le deroghe incidano principalmente su profili di orario e sicurezza urbana.

11.2 Termini di presentazione delle istanze.

Salvo quanto previsto dai commi successivi, le istanze di deroga devono essere presentate:

- a) almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio di manifestazioni o eventi che comportino:
 - modifiche significative ai flussi di traffico o alla viabilità (art. 9);
 - incremento rilevante dei livelli sonori, rispetto alla normale attività (art. 5);
 - estensione degli orari di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche rispetto a quanto previsto dall'art. 2;

b) almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento o del periodo per il quale si chiede una deroga limitata a modeste variazioni di orario o a singole iniziative di intrattenimento musicale di durata contenuta, ferma restando la normativa in materia di impatto acustico.

In casi motivati di rilevante interesse pubblico, eventi istituzionali o manifestazioni sopravvenute e non programmabili, l'Amministrazione può valutare istanze presentate oltre i suddetti termini, purché sussistano le condizioni per acquisire i necessari pareri e garantire adeguate misure di sicurezza.

11.3 Contenuto minimo delle istanze

Le domande di deroga devono contenere, a pena di improcedibilità:

- a) generalità del richiedente e titolo in base al quale viene svolta l'attività;
- b) indicazione puntuale delle disposizioni del Regolamento per le quali si chiede la deroga (art. 2, 5, 6, 9) e del periodo di riferimento (date e fasce orarie);
- c) descrizione sintetica dell'evento, manifestazione o attività che giustifica la richiesta (luogo, tipologia, numero atteso di partecipanti, eventuali intrattenimenti musicali o danzanti);
- d) indicazione delle misure che si intendono adottare per garantire la sicurezza, la tutela della quiete pubblica, la gestione dei flussi di traffico e parcheggi, la pulizia e il decoro delle aree interessate;
- e) ove necessario, la documentazione tecnica in materia di impatto acustico e/o piano del traffico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

11.4 Pareri e contributi istruttori

Ai fini del rilascio delle deroghe, possono essere acquisiti, a seconda dei casi:

- a) il parere della Polizia Locale, per i profili di viabilità, sicurezza urbana e controllo del territorio;
- b) il parere degli uffici tecnici competenti in materia di acustica, ambiente, patrimonio e arredo urbano;
- c) il parere non vincolante dell'organo di monitoraggio di cui all'art. 10, qualora gli effetti della deroga siano rilevanti per l'equilibrio complessivo tra vivibilità, attività economiche e quiete dei residenti.

11.5 Carattere temporaneo e condizioni.

Le deroghe hanno sempre carattere temporaneo e puntuale, sono riferite a specifiche date e fasce orarie e non possono costituire titolo per modificare in via stabile gli orari o le condizioni previsti dal presente Regolamento.

11.6 Nel provvedimento di concessione sono indicate:

- a) le prescrizioni operative da osservare (ad es. misure di contenimento del rumore, servizi di vigilanza privata, potenziamento della pulizia, limiti numerici di accesso, ecc.);
- b) le eventuali condizioni risolutive o di sospensione immediata in caso di violazioni o di sopravvenute esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

11.7 Revoca e sospensione delle deroghe

In caso di grave o reiterato mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di deroga, il Comune può disporre:

- a) la sospensione immediata della deroga, anche mediante provvedimento del Sindaco per motivi di sicurezza urbana o ordine pubblico;
- b) la revoca della deroga e l'esclusione del soggetto interessato dalla concessione di ulteriori deroghe per un periodo determinato, fatto salvo l'accertamento di eventuali illeciti amministrativi o penali.

Clausola di salvaguardia

Restano ferme le disposizioni del Codice della Strada, del T.U.L.P.S., della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, ambiente, tutela della salute e sicurezza nei luoghi pubblici, nonché le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco adottate ai sensi del D.Lgs. 267/2000, che prevalgono sulle deroghe eventualmente concesse ai sensi del presente articolo.

Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione e sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015.